

DELIBERA N. 47/04/CSP

**Archiviazione nei confronti della Società Editoriale L'Adige S.p.a. (quotidiano
"L'Adige" del 10 ottobre 2003)
per la presunta violazione dell'articolo 8, della
legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dell'articolo 21, comma 2, della Delibera n.
183/03/CSP**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 6 aprile 2004;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *"Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

VISTA la propria delibera n. 183/03/CSP del 30 luglio 2003, recante *"Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione del Presidente della Provincia di Trento e dei membri dei Consigli delle Province di Trento e Bolzano, componenti il Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige fissate per il giorno 26 ottobre 2003"*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 204 del 3 settembre 2003;

VISTO l'articolo dal titolo *«Abacus: Dellai al 57%, Andreotti al 30»*, pubblicato dal quotidiano *"L'Adige"* nell'edizione del 10 ottobre 2003, a pagina 17, contenente un sondaggio condotto dalla società Datamedia sull'esito delle elezioni provinciali del Trentino indette il 26 ottobre 2003;

CONSIDERATO che, a seguito dell'attività di monitoraggio svolta sul caso dal Dipartimento vigilanza e controllo (nota in data 22 marzo 2004, prot. n. 536/DVeC/04), dalla pubblicazione del sondaggio in questione si evince la presunta violazione della legge n. 28/2000 e della delibera n. 183/03/CSP, in quanto non risulta evidenziata con apposito riquadro la nota informativa prescritta ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della citata delibera n. 183/03/CSP nonché dell'articolo 8, comma 3, della legge n. 28/2000 ed inoltre i risultati del sondaggio medesimo non risultano

contestualmente disponibili nell'apposito sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

CONSIDERATO che la trasmissione della segnalazione del Dipartimento vigilanza e controllo non ha consentito nei tempi ordinari l'avvio e la conclusione dell'istruttoria accertativo-sanzionatoria, prevista dall'articolo 10, comma 2, della legge n. 28/2000 e disciplinata dall'articolo 23, comma 8, della delibera n. 183/03/CSP, rendendosi così inapplicabile l'eventuale sanzione di natura ripristinatoria dell'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica di cui all'articolo 10, della stessa legge n. 28 del 22 febbraio 2000, in considerazione della chiusura della campagna elettorale alla data del 24 ottobre 2003 e della decorrenza dei termini di cui all'articolo 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212;

VISTE le precedenti deliberazioni dell'Autorità per fattispecie analoghe;

VISTA la proposta del Dipartimento garanzie e contenzioso;

UDITA la relazione del Commissario relatore, dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti.

Roma, 6 aprile 2004

IL COMMISSARIO RELATORE
Giuseppe Sangiorgi

IL PRESIDENTE
Enzo Cheli

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
Gloria Maria Callari